



CO.RA.N. Ente Foreste della Sardegna

***Interpretazione autentica dell'art 55 del C.I.R.L. 2000-2003 per gli operai ed impiegati dell'Ente Foreste della Sardegna.***

**Verbale di riunione**

In data 13.12.2004 si è riunito il Comitato per la Rappresentanza Negoziabile dell'Ente Foreste della Sardegna con le Organizzazioni Sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL.

Sono presenti

per il CO.RA.N.:

Avv. Teodoro Venceslao RODIN   Presidente

Dr. Pietro CADAU

Dr. Roberto CAU

per le OO.SS.:


per la FLAI-CGIL il Sig. Tore Mallocci

per la FLAI-CGIL ,il Sig. Graziano Meloni


per la UILA-UIL, il Sig. Marco LOY.

**Premesso**

- in data 19.11.2004 il CO.RA.N e le Organizzazioni Sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, a seguito di esplicita richiesta dell'Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, hanno concordato l'interpretazione autentica dell'art. 55 del C.I.R.L. indicato in epigrafe:
  - che per mero errore materiale di trascrizione del testo, non è stato riportato il punto n° 10 dell'art. 55 in esame, rimasto invariato, che non ha costituito oggetto di interpretazione autentica;

  
Teodoro Rodin

1

  
Graziano Meloni



- che occorre rettificare il testo dell'art.55 dell'accordo del 19 novembre 2004, riportando il punto contraddistinto dal n°10, che testualmente recita : **"10) Trascorso il termine di 5 giorni dalla convocazione, senza che vi sia stata decisione, la vertenza si intende conclusa negativamente"**.

Tutto quanto sopra premesso, a rettifica dell'accordo indicato in premessa del 19/11//2004, le parti

concordano

l'interpretazione autentica dell'art. 55 del C.I.R.L. indicato in epigrafe nel testo che segue:

**" A) PARTE COMUNE OPERAI E IMPIEGATI:**

- 1) E' istituita in Cagliari, con sede presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, la Commissione di Disciplina con il compito di esaminare e decidere i ricorsi presentati dagli operai e impiegati forestali avverso i provvedimenti disciplinari applicati dal datore di lavoro.**
- 2) La Commissione è composta da sei membri di cui tre nominati di comune accordo dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui uno in rappresentanza dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, uno in rappresentanza dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e uno in rappresentanza dell'Ente Foreste della Sardegna.**
- 3) Per ogni membro effettivo è nominato anche il rispettivo supplente.**
- 4) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due dei rappresentanti espressi dall'Assessorato**

2



**comunque trascorsi i termini di 40 giorni dal ricevimento del ricorso senza che la Commissione sia stata convocata, la sanzione applicata resta senza effetto; se i predetti fatti sono imputabili ai membri di parte sindacale, la sanzione resta confermata e può essere materialmente irrogata.**

**13) I termini di cui ai commi 9 e 12, possono essere derogati se non risulta inviato ai membri ordinari della Commissione di Disciplina, avviso di convocazione con raccomandata A/R almeno due giorni prima della data in cui la stessa deve riunirsi.**

**14) I datori di lavoro e i lavoratori ricorrenti si conformano alla pronuncia della Commissione e alle conseguenze previste dai commi 10, 11 e 12".**

Tutto ciò premesso e considerato, il CO.RA.N. considera chiusa la riunione e attesta la sussistenza dell'Accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 55 del C.I.R.L. 2000-2003 nel testo oggi rettificato.

Cagliari 13 dicembre 2004

CO.RA.N.

Avv. Teodoro Rodin - Presidente

Dott. Pietro Cadau

Dott. Roberto Cau

OO.SS.

FLA/CGLI

FALCISU

UILA-UIL